

Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano

***"Regolamento per la disciplina del trasporto di armi e di esplosivi
all'interno del parco naturale"***

Capo I - Norme generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Trasporto delle armi e degli esplosivi all'interno del parco

Capo II - Deroghe

Art. 4 - Trasporto delle armi per uso venatorio

Art. 5 - Trasporto delle armi per uso diverso da quello venatorio

Art. 6 - Trasporto degli esplosivi

Allegato cartografico

Tavola "*Area di parco naturale - Localizzazione delle deroghe al divieto di introduzione delle armi*", in scala 1:20.000.

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 20, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, disciplina il trasporto delle armi e degli esplosivi all'interno del parco.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento si applicano ai soggetti:

- a) residenti nelle aree di parco naturale;
- b) non residenti nelle aree di parco naturale che effettuino, all'interno del parco stesso, il trasporto di armi o di esplosivi per esigenze di lavoro o connesse all'esercizio dell'attività venatoria.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) aree di parco naturale: le aree oggetto di divieto assoluto di esercizio venatorio nei parchi regionali ai sensi delle leggi 6 dicembre 1991, n. 394 e 11 febbraio 1992, n. 157 ovvero le aree di parco naturale, individuate dal piano territoriale di coordinamento del parco regionale, approvato con deliberazione della giunta regionale 1 agosto 2003, n. 7/13939;
- b) riserve naturali: le riserve istituite ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 86/83;
- c) aree di parco regionale: le aree esterne al parco naturale.

Art. 3 - Trasporto delle armi e degli esplosivi all'interno del parco

1. Il trasporto di armi e di esplosivi, da parte di privati, all'interno del parco è:

- a) vietato nelle riserve naturali e nelle aree di parco naturale, se non autorizzato;
- b) esercitato nelle aree di parco regionale secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente in materia di pubblica sicurezza e di attività venatoria.

CAPO II - DEROGHE

Art. 4 - Trasporto delle armi per uso venatorio

1. Al fine di rendere raggiungibili gli ambiti territoriali di caccia di cui alla legge regionale 26/93, il trasporto di armi da sparo per uso venatorio attraverso le aree di parco naturale é consentito, **previa autorizzazione dell'ente gestore del Parco**, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 86/83, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) che le armi siano scariche e riposte in custodia;
- b) che avvenga a bordo di veicoli di qualunque genere;
- c) che avvenga percorrendo esclusivamente le strade individuate nella Tavola "*Area di parco naturale - Localizzazione delle deroghe al divieto di introduzione delle armi*", in scala 1:20.000, allegata al presente regolamento e che ne costituisce parte integrante;

2. Per quanto concerne la Strada Provinciale SP 9, nel tratto di Parco Naturale, è autorizzato il trasporto armi, , nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1 lettere a) e b) del presente articolo.

Art. 5 - Trasporto delle armi per uso diverso da quello venatorio

1. L'ente gestore del parco autorizza il trasporto, all'interno e attraverso le aree di parco naturale, di armi da sparo per usi diversi da quello venatorio, previa verifica:

a) dei titoli o abilitazioni all'esercizio di attività, diverse da quella venatoria, che richiedono l'uso delle armi;

b) dell'inesistenza di percorsi alternativi esterni alle aree di parco naturale e comparabili per praticabilità, avuto riguardo alle distanze ed ai tempi di percorrenza, al percorso occorrente per raggiungere la località di lavoro.

2. Ferme restando le verifiche di cui al comma 1, qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per l'attraversamento delle aree di parco naturale al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di lavoro al di fuori delle predette aree, il trasporto dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 6 - Trasporto degli esplosivi

1. L'ente gestore del parco autorizza il trasporto di esplosivi all'interno e attraverso le aree di parco naturale previa verifica della licenza di trasporto di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.